

CAPITOLATO D'ONERI

**Procedura negoziata, in modalità telematica,
per l'affidamento del servizio di
manutenzione e conduzione del sistema di
controllo accessi presso lo Stadio Olimpico
in Roma.**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto regolato dal presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione e conduzione del sistema di controllo accessi presso lo Stadio Olimpico e Parco del Foro Italico (in seguito PFI) e comprende:

- a) software di gestione e rendicontazione degli accessi di persone e mezzi in cui il sistema viene utilizzato; a titolo indicativo, gli eventi presso lo Stadio Olimpico e/o altri eventi nel PFI in cui il sistema potrebbe essere implementato. Il software deve essere integrato e coordinato con il sistema di videosorveglianza installato presso i tornelli delle Curve e Distinti e di eventuali altri settori;
- b) hardware e software per la gestione del controllo accessi con sistema di backup;
- c) hardware per la lettura dei titoli di accesso posizionato sia presso i tornelli dello Stadio Olimpico (come riportato nel dettaglio in allegato), sia lettori mobili (palmari) utilizzati per il controllo accessi di aree non raggiunte dalla rete e/o per controllo accessi mezzi;
- d) rete dedicata per la connessione tra server centrale e tornelli;

Tale sistema di controllo accessi dovrà essere utilizzato da Coni Servizi (e messo a disposizione dei vari organizzatori di eventi ed attività) in occasione di eventi/attività che la stessa Coni Servizi S.p.A. (d'ora in poi anche solo Coni Servizi) avrà modo di comunicare con congruo preavviso alla ditta aggiudicataria. Le modalità di conduzione del suddetto servizio e presidio sono descritte negli articoli successivi di questo documento.

La Coni Servizi intende utilizzare il sistema anche per il controllo accessi presso lo Stadio Olimpico e PFI nei giorni non evento/normale attività quotidiana. In tale ambito non si richiede un presidio sul sito, ma una reperibilità in caso di guasti o malfunzionamenti.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi a partire dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

• Servizio di manutenzione

Il servizio comprende la manutenzione di tutte le apparecchiature hardware (apparati lettori presso i tornelli, server etc.) e software (sistemi, piattaforme, programmi etc.) in dotazione allo Stadio Olimpico e PFI di Roma. Si allega anche uno schema Excel contenente l'indicazione della marca e del posizionamento dei lettori presenti all'interno dello Stadio Olimpico (allegato n°2).

Più precisamente:

- sostituzione gratuita di qualsiasi componente delle apparecchiature installate;
- uscita gratuita del tecnico per la riparazione;
- verifica e controllo di tutte le apparecchiature di controllo accessi da effettuarsi prima dello svolgimento dell'evento;
- certificazione preventiva in merito al corretto funzionamento degli apparati da effettuarsi 2 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'evento (salvo diversa comunicazione da parte del committente) compilando l'apposita scheda in allegato n°3;
- rimessa in funzione dei dispositivi entro il primo intervento successivo al guasto;
- manutenzione ordinaria del software di controlli accessi, anche per la versione certificata "Tessera del Tifoso";
- manutenzione periodica sul sistema software e hardware ed invio dell'eventuale reportistica del guasto.

Sono esclusi dal servizio di manutenzione i guasti riferiti ad atti vandalici, eventi atmosferici e attività imputabili a soggetti terzi, ed il relativo costo di riparazione. Eventuali sperimentazioni di apparati di nuova generazione potranno essere effettuate, esclusivamente previa accordo con la Coni Servizi, a carico della ditta.

• ***Servizio di conduzione e presidio***

In occasione degli eventi (manifestazioni sportive e non ed altre tipologie di eventi ed attività) in programma allo Stadio Olimpico e PFI di Roma, la ditta fornirà il servizio di attivazione e presidio del sistema di controllo accessi per complessive 11 ore lavorative ripartite tra le 2 UU.LL., impiegate secondo le modalità e gli orari comunicati all'occorrenza dalla Direzione dello Stadio Olimpico e PFI di Roma.

Nel caso di eventi che prevedano un'attivazione ed apertura del sistema di controllo accessi anticipata (a titolo indicativo, i concerti prevedono l'apertura dei cancelli mediamente n.8 ore prima dell'inizio della manifestazione) e per un massimo di n.10 eventi annuali, il servizio di attivazione e presidio del sistema di controllo accessi dovrà avere luogo per un numero di ore in linea con le esigenze della manifestazione, per un massimo di n.20 ore lavorative per evento, distribuite in numero di UU.LL. richieste da Coni Servizi, senza oneri aggiuntivi per il committente.

L'attività di conduzione e presidio comprende:

1. la manutenzione, gestione e custodia (consegna e riconsegna) dei palmari in dotazione a Coni Servizi ed a disposizione dell'organizzatore della manifestazione
2. la partecipazione alla riunione (cd *briefing*), svolta presso gli uffici della Coni Servizi

almeno n.3 giorni prima dell'evento, salvo diverse disposizioni che saranno prontamente comunicate

3. la reportistica in formato elettronico che l'impresa dovrà inviare a Coni Servizi, entro le 12 ore del giorno successivo al termine dell'evento, secondo le seguenti modalità:
 - tabella accessi effettivi suddivisa per settori, differenziata tra le tipologie di tagliandi emessi dall'organizzatore della manifestazione;
 - tabella sblocchi manuali suddivisa per settori;
 - grafico accesso/orario suddiviso per settori;
 - lista dei nominativi degli accessi effettuati contenente i dati personale (nome cognome luogo e data di nascita), varco utilizzato e orario di ingresso;
 - (è facoltà di Coni Servizi richiedere) ulteriori dati da inserire nella suddetta reportistica, sulla base delle capacità del sistema utilizzato;
 - gestione degli adempimenti SIAE ed Agenzia delle Entrate e di eventuali altri Enti, per i c.d. "titoli digitali" ed altre tipologie di tagliandi di accesso che potranno essere introdotte.

ART. 4 - PERSONALE ADDETTO ALL'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

L'impresa affidataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso.

La ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Ugualmente, la ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa appaltatrice dovrà improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 196/03 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; l'aggiudicataria nel trattamento dei dati personali si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di legge ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartite da Coni Servizi in qualità di Titolare.

L'affidataria sarà nominata, per tutta la durata del contratto stesso, Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 196/03 e, per l'effetto, dovrà:

- avere cura che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, della normativa vigente per la protezione dei dati personali ivi inclusi anche i provvedimenti, i comunicati ufficiali, le autorizzazioni generali e le pronunce emesse dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire unicamente i trattamenti funzionali, pertinenti e necessari alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte;
- osservare e garantire il divieto di diffusione dei dati personali;
- garantire la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso o, comunque, conoscenza durante lo svolgimento del contratto e non farne oggetto in alcun modo ed in qualsiasi forma di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- garantire la corretta applicazione delle misure minime di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico- allegato B) al D.lgs 196/03 di qualsiasi altra misura tecnica e di sicurezza che debba essere applicata in forza di legge, provvedimento dell'Autorità o in attuazione di regolamento europeo nelle more dell'esecuzione del presente contratto;
- identificare per l'esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte gli "incaricati del trattamento" fornendo loro idonee istruzioni per il trattamento dei dati e vigilandone l'operato;
- nominare, in conformità a quanto disposto nel provvedimento reso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 27.11.08, gli amministratori di sistema ed inviare a Coni Servizi l'elenco dei tecnici a ciò incaricati con la specifica delle unità di elaborazione assegnate ed il curriculum vitae attestante l'esperienza, la capacità e l'affidabilità del soggetto designato in materia di trattamento dati personali e sicurezza;
- consentire a Coni Servizi eventuali verifiche periodiche per accertare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il puntuale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle eventuali, ulteriori, istruzioni impartite;
- informare tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al ricevimento, Coni Servizi di qualsiasi richiesta di reclami e di eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;

- informare tempestivamente Coni Servizi di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03 e s.m.i. e fornire la massima assistenza per soddisfare tale richiesta.

ART. 6 – SUBAPPALTO

La Coni Servizi è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta affidataria responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

ART. 7 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo triennale per l'erogazione dei servizi in oggetto è pari ad € 195.000,00+IVA, così ripartito:

- a. € 75.000,00+IVA, pari ad **€ 2.083,33+IVA/mese**, quale importo a forfait relativo al servizio di manutenzione;
- b. € 105.000,00+IVA, quale importo massimo di spesa per la contabilizzazione del servizio di conduzione e presidio del sistema di controllo accessi, pari ad **€ 466,66+IVA/evento** per un numero massimo di n. 75 eventi all'anno;
- c. € 15.000,00+IVA, quale importo massimo di spesa per la contabilizzazione del servizio di conduzione e presidio del sistema di controllo accessi per eventi oltre i 75 annui previsti, che verranno computati sulla base della tariffa oraria di **€ 45,00+IVA**.

L'importo di mensile di cui alla precedente lettera a., l'importo ad evento di cui alla precedente lettera b. e la tariffa oraria di cui al precedente punto c. saranno diminuiti del ribasso unico percentuale offerto in sede di procedura negoziata.

ART. 8 - CONTROLLI

La Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento del servizio e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La Coni Servizi verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 4, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro e che le forniture, previste a carico dell'impresa siano per qualità e quantità idonee all'uso specifico richiesto dal Servizio.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, la Coni Servizi richiederà alla ditta, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.

ART. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti, saranno effettuati in rate mensili posticipate e al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, entro 60 giorni data fattura, sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa affidataria.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Alla Coni Servizi si applica la **scissione dei pagamenti** (split-payment).

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Numero Ordine di Acquisto – OdA**

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l'emissione da parte della Coni Servizi, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni

richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);

- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

ART. 10 – PENALI, TRATTENUTE E DANNI DIRETTI ED INDIRETTI

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Coni Servizi di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del Contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Nel caso di sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria che comportino la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, la Coni Servizi opererà le trattenute per l'importo corrispondente al servizio non prestato. Gli scioperi del personale non proclamati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o Provinciali di categoria verranno considerati a tutti gli effetti del presente capitolato, violazioni agli obblighi contrattuali.

In tutti i casi previsti nel presente articolo saranno addebitate alla ditta appaltatrice eventuali spese sostenute dalla Coni Servizi per evitare il disservizio.

Art. 20 - RECESSO

In conformità all'art. 1671 del codice civile, e ai sensi dell'art. 109 del Codice, Coni Servizi ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno venti (20) giorni solari.

In caso di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Legge Antimafia), Coni Servizi interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 11 - SCIoglimento anticipato del contratto

Coni Servizi ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, ex art. 1456 codice civile, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo P.E.C.), salvo ogni ulteriore azione per il riconoscimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, la Coni Servizi può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Coni Servizi; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

In conformità al comma 3 del predetto art 108, quando il direttore dell'esecuzione, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,

tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando il valore del servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Coni Servizi su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi del comma 4, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Coni Servizi risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La Coni Servizi può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del servizio già svolto, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Coni Servizi, l'appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, Coni Servizi provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Coni Servizi ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) nelle seguenti ulteriori fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente Capitolato, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge

sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

- ✓ qualora la ditta appaltatrice commetta violazioni di norme antinfortunistiche;
- ✓ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l'appalto;
- ✓ sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
- ✓ manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione del servizio;
- ✓ frode nell'esecuzione del servizio;
- ✓ rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare l'esecuzione del servizio nei termini previsti dal Capitolato e dal contratto;
- ✓ qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del RUP e o della direzione del servizio, l'impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre);
- ✓ qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 8 del presente Capitolato l'appaltatore non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente;
- ✓ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente Capitolato;
- ✓ subappalto non autorizzato, o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ✓ inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- ✓ nel caso di cessione dei crediti ad altra Impresa non preventivamente autorizzata;
- ✓ nel caso di cessione del contratto anche parziale ad altra impresa;
- ✓ stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- ✓ nel caso di inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Coni

Servizi accessibile sul sito istituzionale <http://coniservizi.coni.it/coni-servizi/il-codice-etico-di-coni-servizi.html>;

- ✓ nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;
- ✓ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- ✓ nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di Capitolato;
- ✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- ✓ cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Altresì, il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Coni Servizi, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i servizi oggetto dell'appalto.

Peraltro la Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai servizi in oggetto.

Nelle eventualità citate nel presente articolo, il contratto si scioglierà o se ne ridurrà o modificherà l'oggetto, decorsi **20** giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi, mediante lettera raccomandata con avviso di o a mezzo PEC, senza che l'impresa possa nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Coni Servizi ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Coni Servizi, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del

Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di fallimento dell'esecutore, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di appalti ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.110 del Codice.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D. lgs. N° 50/2016 e s.m.i, al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario documenta con le modalità di cui all'articolo 93 commi 2 e 3 del D.lgs. N° 50/2016 e s.m.i, relativamente alla cauzione provvisoria, l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 2 per cento (2%) dell'importo dei servizi al netto del ribasso d'asta.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo della garanzia fidejussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 4 dell'articolo 103 del D. lgs. n° 50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra, da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell'interesse della Coni Servizi.

La Stazione Appaltante provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente secondo in graduatoria.

Si precisa inoltre che la fideiussione dovrà essere intestata, nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, al Consorzio.

ART. 13 – IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse presenti e future.

L'I.V.A. è a carico della Coni Servizi.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma ai sensi dell'art. 204 del Codice, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Si richiama il combinato disposto degli art 204 D.lgs. 50/16 e art. 120 D.lgs. 104/10 (Riordino del processo amministrativo).
